

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 27/C (2000/2001)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma l' 11 aprile 2001,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Volpari Dr. Giuseppe - Presidente; D'Alessio Avv. Francesco, Gianzi Prof. Giuseppe, Martellino Dr. Cesare, Torri Dr. Ettore - Componenti; Bravi Dr. Carlo, Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Nocente Dr. Massimo.

1 - APPELLO DELLA POL. VILLAMARESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PERDASDEFOGU/VILLAMARESE DEL 28.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 31 del 22.2.2001)

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla Pol. Villamarese di Villamar (Cagliari), annulla l'impugnata delibera, infliggendo alla S.S. Perdasdefogu la punizione sportiva di perdita per 0 - 2 della suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELL'U.S. BOTRUGNO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA BOTRUGNO/SPORTING MELISSANO DEL 21.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n.29 del 22.2.2001)

La C.A.F., sull'appello come sopra proposto dell'U.S. Botrugno di Botrugno (Lecce), così decide:

- lo dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., per la parte inerente le sanzioni dell'ammenda inflitta alla società e della squalifica fino al 30.4.2001 irrogata al calciatore De Siena Rochy;
- lo respinge per la parte inerente le sanzioni della squalifica fino al 21.1.2005 inflitte ai calciatori De Mitri Fabrizio e Mariano Luigi;
- ordina l'incameramento della tassa versata.

3 - APPELLO DELLA POL. DOMUS DE MARIA CHIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARACANA'/DOMUS DE MARIA CHIA DEL 27.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 31 del 22.2.2001)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 23 n. 6 .C.G.S., per genericità, l'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Domus de Maria Chia di Domus de Maria (Cagliari) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

4 - APPELLO DELL'A.S. PETTINEO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON LA POL. S. STEFANO IN RELAZIONE AL PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MAGISTRO CURMA' GIUSEPPE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 15/D - Riunione del 5.12.2000)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 40 n. 3 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Pettineo di Pettineo (Messina) e dispone l'incameramento della tassa versata.

5 - APPELLO DELL'A.S.S. MANGO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVANISSIMI S. MANGO/LIBERTAS GACCIA LAMEZIA DEL 30.1.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 36 del 22.2.2001)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. S. Mango di San Mango d'Aquino (Catanzaro) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.

6 - APPELLO DELL'A.C. MARCON G.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BALLO' SCALTENIGO/MARCON G.S. DELL'11.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 36 del 7.3.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'A.C. Marcon G.S. di Marcon (Venezia) e dispone l'incameramento della tassa versata.

7 - APPELLO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DELL'AMMENDA DI L. 20.000.000 INFLITTEGLI A SEGUITO GARA FOGGIA/TRICASE DEL 24.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 175/C del 14.3.2001)

La C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal Foggia Calcio di Foggia, riduce a n. 2 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica del campo di giuoco, già inflitta dai primi giudici alla società appellante, confermando nel resto. Ordina la restituzione della tassa versata.

8 - APPELLO DELLA POL. SAN LUCIDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN LUCIDO/CAMPORA DEL 28.1.2001 {Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 80 del 6.3.2001)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come innanzi proposto dalla Pol. San Lucido di San Lucido (Cosenza) e dispone l'incameramento della tassa versata.

9 - APPELLO PER IL CALCIATORE CIARAMELLA GIUSEPPE CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2001, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 12 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PROCURATORE SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 186/C del 21.3.2001)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 23 n. 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, l'appello come sopra proposto a nome del calciatore Ciaramella Giuseppe Cristian e dispone l'incameramento della tassa versata.

10 - APPELLO DELL'U.S. CATANZARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2001 INFLITTA AL CALCIATORE CIARAMELLA GIUSEPPE CRISTIAN, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 12 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PROCURATORE SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 186/C del 21.3.2001)

La C.A.F. accoglie l'appello come innanzi proposto dell'U.S. Catanzaro di Catanzaro, riducendo all'11.4.2001 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Ciaramella Giuseppe Cristian. Dispone la restituzione della tassa versata.

11 - APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 1 GIORNATA DI GARA E DELL'AMMENDA DI L. 20.000.000 CON DIFFIDA, INFLITTELE A SEGUITO GARA ATALANTA/NAPOLI DELL'1.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff n. 394 del 6.4.2001)

La C.A.F. accoglie l'appello della S.S.C. Napoli di Napoli, revocando la sanzione della squalifica del campo di giuoco per n. 1 giornata effettiva di gara e confermando nel resto. Dispone la restituzione della relativa tassa.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 12 aprile 2001

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Guglielmo Petrosino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Giovanni Petrucci